Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 20**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 gennaio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1963, n. 2075.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 11. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di: « Etnologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1963, n. 2076.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 199 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Gerontologia e Geriatria, annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in Gerontologia e Geriatria

Art. 200. — E' istituita la Scuola di specializzazione in Gerontologia e Geriatria.

La Scuola è sottoposta alle regolamentazioni generali fissate dallo statuto delle Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma.

Art. 201. — La Scuola ha sede presso l'Istituto di Semeiotica medica.

Art. 202. — La Scuola ha la durata di due anni.

Art. 203. — Sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.

Art. 204. — L'iscrizione alla Scuola è limitata per ogni anno accademico a n. 20 allievi.

Art. 205. — Le materie di insegnamento sono:

Primo anno:

1) Semeiologia medica diretta strumentale e funzionale;
2) Patologia medica con particolare riguardo alle malattie dell'età geriatrica;
3) Anatomia ed Istologia patologica;
4) Chimica clinica e Batteriologia clinica.

Secondo anno:

1) Clinica medica e terapia delle malattie dell'età geriatrica;
2) Patologia e diagnostica delle malattie geriatriche;
3) Diagnostica radiologica delle malattie geriatriche.

Art. 206. — Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni ed i turni di internato stabiliti dal direttore della Scuola.

Alla fine di ogni anno gli allievi che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto.

Alla fine del biennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. 2077.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale 2° gruppo di Matera.

N. 2077. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale 2° gruppo di Matera, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1963, relativo alla rinnovazione del Consiglio superiore degli archivi di Stato per il triennio 1963-65;

Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che istituisce la Direzione generale degli archivi di Stato presso il Ministero dell'interno;

Considerato che, in conseguenza di ciò, l'Amministrazione archivistica ha cessato di dipendere dalla direzione generale dell'Amministrazione civile e si rende, pertanto, necessario provvedere alla sostituzione in seno al Consiglio superiore degli archivi del direttore generale dell'Amministrazione civile con il direttore generale degli Archivi di Stato;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il direttore generale degli Archivi di Stato è chiamato a far parte del Consiglio superiore degli archivi in sostituzione del direttore generale dell'Amministrazione civile.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1963

SEGNI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1963
Registro n. 36 Interno, foglio n. 158. — DI STEFANO

(711)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1963.

Sostituzione di un componente della Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 26 gennaio 1913, con il quale fu costituita la Commissione reale per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour;

Veduti il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 23 gennaio 1947 e il decreto presidenziale 20 febbraio 1948, con i quali fu provveduto alla ricostituzione della predetta Commissione;

Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che istituisce la Direzione generale degli archivi di Stato presso il Ministero dell'interno;

Considerato che, in conseguenza di ciò, l'Amministrazione archivistica ha cessato di dipendere dalla Direzione generale dell'Amministrazione civile e si rende, pertanto, necessario provvedere alla sostituzione in seno alla Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour del direttore generale dell'Amministrazione civile con il direttore generale degli Archivi di Stato;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il direttore generale degli Archivi di Stato è chiamato a far parte della Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour in sostituzione del direttore generale dell'Amministrazione civile.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1963

SEGNI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1964
Registro n. 1 Interno, foglio n. 76

(690)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963 di costituzione del Consiglio di amministrazione della gestione case per lavoratori, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge;

Vista la nota n. 15196 del 2 settembre 1963, con la quale il Ministero dei lavori pubblici designa l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Alfredo Lanzara quale proprio rappresentante in seno al Consi-

glio di amministrazione della gestione medesima, in sostituzione dell'ispettore generale dott. ing. Ennio Chiatante, chiamato ad altri incarichi;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

L'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Alfredo Lanzara è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della gestione case per lavoratori in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici ed in sostituzione dell'ispettore generale dott. ing. Ennio Chiatante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1963

Il Presidente del Consiglio dei ministri
LEONE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

(710)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1963.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Salerno con la denominazione di Strada statale n. 18 dir-b « Tirrena Inferiore ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » (progressiva 34+300) - Autostrada Napoli-Salerno (Stazione di Sant'Egidio Montalbino) della lunghezza di km. 1+280 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Salerno;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: innesto Strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » (progressiva 33+300) - Autostrada Napoli-Salerno (Stazione di Sant'Egidio Montalbino) della lunghezza di km. 1+280 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 18 dir/b « Tirrena Inferiore ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1963

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1964
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 312

(692)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « L'Economica », con sede in Bicocca (Novara) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 3, 4 e 5 ottobre 1963, alla Società cooperativa di consumo « L'Economica » con sede in Bicocca di Novara (Novara), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « L'economica », con sede in Bicocca di Novara (Novara), costituita per rogito Vercelli del 3 febbraio 1933, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Ugo Malferrari ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1963

Il Ministro: BOSCO

(656)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1963.

Nomina del nuovo presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Gorizia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 1962, con il quale il dott. Vincenzo Palisi, vice prefetto di Gorizia, venne nominato Commissario straordinario dela Camera di commercio, industria ed agricoltura di quella Provincia;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione dei normali Organi amministrativi della predetta Camera di commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Quirino Rigonat è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Gorizia.

Art. 2.

Il prefetto della Provincia, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione dell'Organo camerale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1963

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

(689)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1964.

Nomina del presidente dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania per il triennio 1964-1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, con il quale è stato istituito l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Vista la legge 11 luglio 1952, n. 1055, di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281;

Visto lo statuto del predetto Ente, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1947 e modificato con decreti ministeriali 7 maggio 1948 e 13 dicembre 1952;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1961, n. 10696, con il quale il prof. ing. Aldo Ramadoro è stato nominato presidente dell'Ente per il periodo 1961-1963;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente dell'Ente medesimo per il periodo 1964-1966;

Ritenuto di confermare nella carica predetta lo stesso prof. ing. Aldo Ramadoro;

Decreta:

Il prof. ing. Aldo Ramadoro è nominato presidente dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania per il triennio 1964-1966.

Roma, addì 10 gennaio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(655)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Lecce con la denominazione « Torre Specchia - Torre Sant'Andrea e diramazione per la pineta di Torre dell'Orso ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della predetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Lecce e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126, per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *a*) venne erroneamente compresa la strada: « Torre Specchia - Torre Sant'Andrea e diramazione per la pineta di Torre dell'Orso »;

Considerato che tale strada non era provinciale e che non è stata classificata provinciale con il citato decreto ministeriale 25 febbraio 1960;

Vista la nota 1° agosto 1963, n. 11899 dell'Amministrazione provinciale di Lecce;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 è classificata provinciale la strada: « Torre specchia - Torre Sant'Andrea e diramazione per la pineta di Torre dell'Orso » della lunghezza di km. 10.520.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(693)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1964.

Proroga della gestione commissariale della Federazione motociclistica italiana.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto 28 dicembre 1931, n. 1673;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426 e la successiva modifica;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1963, con il quale il sig. Ferruccio Colucci è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria della Federazione motociclistica italiana con il compito di predisporre il nuovo schema di statuto dell'ente e di promuovere la ricostituzione dei normali organi di amministrazione della Federazione medesima;

Considerato che non è stato ancora possibile addivenire all'approvazione del nuovo statuto federale e alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente attualmente disciolti;

Vista la proposta formulata dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano con lettera in data 9 gennaio 1964;

Decreta:

E' prorogato — per la durata di mesi sei a decorrere dal 10 ottobre 1963 — l'incarico di commissario straordinario della Federazione motociclistica italiana affidato al sig. Ferruccio Colucci.

Il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Roma, addì 14 gennaio 1964

Il Ministro: CORONA

(696)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli Strumenti di ratifica della Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Principato di Monaco, conclusa a Roma l'11 ottobre 1961.

Il 4 gennaio 1964, in base ad autorizzazione disposta con legge 2 marzo 1963, n. 627, è stato effettuato in Monaco lo scambio degli Strumenti di ratifica della Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Principato di Monaco, conclusa in Roma l'11 ottobre 1961.

In conformità al disposto dell'art. 29 paragrafo 2, la suddetta Convenzione entrerà in vigore il 1° febbraio 1964.

(533)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Zafferana Etnea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1963, il comune di Zafferana Etnea (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.253.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(643)

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, la provincia di Brindisi, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 397.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(590)

Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, la provincia di Perugia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 544.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(591)

Autorizzazione al comune di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, il comune di Catanzaro, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.356.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(592)

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Belmonte Castello, (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.273.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(593)

Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Casalattico (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 895.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(594)

Autorizzazione al comune di Castro dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Castro dei Volsci (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.121.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(595)

Autorizzazione al comune di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Colfelice (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.547.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(596)

Autorizzazione al comune di Pennadomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1964, il comune di Pennadomo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(597)

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1964, il comune di Mozzagrogna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(598)

Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1963, il comune di Fara Filiorum Petri (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.538.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(599)

Autorizzazione al comune di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Casacanditella (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.814.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(600)

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Casalincontrada (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.548.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(601)

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Filetto (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.391.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(602)

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Francavilla al Mare (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.770.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(603)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Lentella (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.377.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(604)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Treglio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.319.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(605)

Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Malito (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.489.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(607)

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Crosia (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.942.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(608)

Autorizzazione al comune di San Martino sulla Marrucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di San Martino sulla Marrucina (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.879.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(606)

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Tavenna (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.515.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(609)

Autorizzazione al comune di Massafiscaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Massafiscaglia (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(610)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Ausonia (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.899.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(611)

Autorizzazione al comune di Amaseno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Amaseno (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.332.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(612)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1963, il comune di San Lorenzo Nuovo (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(613)

Autorizzazione al comune di Monterosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1963, il comune di Monterosi (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.491.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(614)

Autorizzazione al comune di San Casciano Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1963, il comune di San Casciano Bagni (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(615)

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Rocca Canterano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.191.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(616)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1963, il comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.883.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(617)

Autorizzazione al comune di Larciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Larciano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.471.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(618)

Autorizzazione al comune di Bientina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Bientina (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.639.493, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(619)

Autorizzazione al comune di Laiatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Laiatico (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.801.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(620)

Autorizzazione al comune di Picciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Picciano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(621)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Popoli (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.479.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(622)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1963, il comune di Salaparuta (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 3 della *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1964.

(584)

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1963, il comune di Castelbuono (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.073.704, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 30 della *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1964.

(585)

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Savoca (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.476.157, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 31 della *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1964.

(586)

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1963, il comune di Castelmola (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.642.611, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 31 della *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1964.

(587)

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1963, il comune di Calatafimi (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.765.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 30 della *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1964.

(588)

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1963, il comune di Cefalà Diana (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.398.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 30 della *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1964.

(589)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 24 gennaio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,43	622,43	622,44	622,44	622,42	622,42	622,44	621,90	622,42	622,42
$ Can.	576,36	576,50	576,50	576,50	575,65	576,70	576,40	573 —	576,70	576,70
Fr. Sv.	144,21	144,24	144,18	144,232	144,24	144,20	144,245	144,17	144,20	144,23
Kr. D.	90,09	90,10	90,10	90,06	90,05	90,10	90,07	90 —	90,10	90,10
Kr. N.	86,96	86,96	86,96	86,93	87 —	86,96	86,94	86,80	86,90	86,96
Kr. Sv.	120,04	120,02	120,03	120,03	119,90	120,03	120,03	119,80	120,03	120,03
Fol.	172,38	172,65	172,65	172,67	172,80	172,65	172,665	172,60	172,64	172,65
Fr. B.	12,49	12,495	12,495	12,49625	12,49	12,49	12,496	12,37	12,49	12,494
Franco francese	126,50	127,01	127,01	127,0175	127,05	127,02	127,015	126,90	127,02	127 —
Lst	1741,90	1741,60	1741,65	1741,70	1741,50	1741,90	1741,60	1741,45	1741,90	1741,50
Dm. occ.	156,65	156,67	156,685	156,67	156,66	156,65	156,665	156,52	156,66	156,66
Scell. Austr.	24,09	24,105	24,11	24,105	24,05	24,10	24,1015	24,07	24,10	24,10
Escudo Port.	21,72	21,735	21,73	21,735	21,70	21,73	21,7225	21,65	21,73	21,73

Media dei titoli del 24 gennaio 1964

Rendita 5 % 1935	106,60
Redimibile 3,50 % 1934	89,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,675

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1964

1 Dollaro USA	622,44
1 Dollaro canadese	576,45
1 Franco svizzero	144,239
1 Corona danese	90,065
1 Corona norvegese	86,935
1 Corona svedese	120,03
1 Fiorino olandese	172,667
1 Franco belga	12,496
1 Franco francese	127,016
1 Lira sterlina	1741,65
1 Marco germanico	156,667
1 Scellino austriaco	24,103
1 Escudo Port.	21,729

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica destra Trigno e Basso Biferno, con sede in Termoli (Campobasso).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13461/10086, in data 13 gennaio 1964, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Destra Trigno e del Basso Biferno, con sede in Termoli, deliberata dal commissario straordinario in data 28 dicembre 1963.

(558)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Ospedale civile di Vicenza ad istituire una Scuola per assistenti sanitarie visitatrici

Con decreto n. 300.7.III.91/2.690, in data 19 novembre 1963, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale civile di Vicenza è stato autorizzato ad istituire una Scuola per assistenti sanitarie visitatrici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(555)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 391, in data 11 gennaio 1964, il dott. ing. Felice Vietri è stato nominato commissario governativo per la gestione temporanea dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce, per la durata di mesi due.

(557)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò », di Roccella Valdemone, con sede in Roccella Valdemone (Messina), in liquidazione coatta.

Nella riunione dell'11 gennaio 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone, con sede in Roccella Valdemone (Messina), in liquidazione coatta, il dott. Domenico Schillaci è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(800)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame mediante colloquio a otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (Tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente la unificazione dei tagli di carta bollata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Atteso che alla data del 30 novembre 1963, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, erano disponibili ottantasei posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti - tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti - deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame mediante colloquio a otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazione (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 399;

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria elettronica, ovvero del diploma di laurea in ingegneria di altro tipo purchè corredato del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso lo Istituto Superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno pervenire a mezzo assicurata convenzionale o essere presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31 - Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1964.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle Direzioni Provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno presentate o che perverranno dopo il 31 marzo 1964.

Gli organi centrali o periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di ablitazione provvisoria;

e) l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università dal Capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendeza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1964. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità.

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'Albo dell'Amministrazione.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati che si dovessero classificare nella graduatoria a parità di merito saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo da L. 200 e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare — in bollo da L. 200 — annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 200;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare — in bollo da L. 200 — anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 200;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 200, del Prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia potrano anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovrano produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre idoneo documento, su competente carta da bollo, attestante tale qualifica ;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2) terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministraziona delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale in competente bollo dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio d ruolo organico o aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo o presso gli Uffici locali e le Agenzie postali e telegrafiche;

r) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta di riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una lista — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competenete ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti che risulteranno presentati o che perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cu i il candidati dipendono, su carta da bollo, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1964) aveva almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle catedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2, in competente bollo.

In luogo del predetto diploma, i candidati potranno produrre copia di esso, in carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

I candidati che siano in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto Superiore delle poste e delle telecomunicazioni produrranno anche l'originale o la copia autentica del predetto diploma in competente carta da bollo:

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 .

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati, qualora lo ritenga necessario.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Ai consiglieri di 2ª classe, anche durante il periodo di prova, compete il seguente trattamento economico mensile lordo: stipendio L. 71.000, assegno integrativo L. 6.800, assegno temporaneo L. 23.500, premio di esercizio L. 29.600. Compete inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni, le quote aggiunte di famiglia in relazione al numero delle persone a carico. Per il lavoro straordinario è corrisposto il compenso orario di L. 389.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 dicembre 1963

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1964
Registro n. 2, *foglio n.* 140. — ANSALONE

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

I) *Principi scientifici di elettrotecnica*:

1) Il campo elettrostatico nel vuoto: definizioni, principali fatti sperimentali. Proprietà dei conduttori in equilibrio elettrico. Il potenziale elettrico e sua relazione differenziale con la intensità di campo elettrico. Il teorema di Gauss e la costante dielettrica nel vuoto.

I fenomeni d'influenza elettrica.

Sistemi di unità di misura: M.K.S.C.

2) L'equazione di Poisson e di Laplace. Il problema generale della elettrostatica. Capacità elettrica. Il campo elettrico sostenuto da un dipolo elettrico.

3) Descrizione analitica dei campi elettrici sostenuti rispettivamente da:

a) un conduttore ad essa rettilineo in equilibrio elettrico, di lunghezza indefinita;

b) due conduttori ad asse rettilineo paralleli fra loro, in equilibrio elettrico, con cariche opposte, di lunghezza indefinita;

c) due conduttori cilindrici concentrici, in equilibrio elettrico, con cariche opposte, di lunghezza indefinita.

Espressione della capacità elettrica dei condensatori: piano sferico e cilindrico. Sistema di più conduttori in presenza: coefficienti d'influenza e capacità parziali.

4) Il campo elettrostatico nella materia. Intensità di polarizzazione, suscettività dielettrica, costante dielettrica. Condizioni di continuità attraverso la superficie di seperazione fra due dielettrici. Legge di rifrazione del campo elettrico. Sull'energia del campo elettrico. Azioni di forza tra dielettrici.

5) Il campo elettrico stazionario in un mezzo conduttivo omogeneo (a tre dimensioni). Densità di corrente e leggi differenziali di Ohm e di Joule. Leggi di Kirchoff. Condizioni di continuità e condizioni ai limiti. I circuiti filiformi; trattazione generale.

6) La conduzione elettrica nei liquidi, nei gas; principali leggi. La emissione elettronica. Cenni sui tubi termoelettrici: diodi, triodi e pentodi.

7) Il campo magnetico sostenuto da correnti elettriche stazionarie. Principali definizioni e fatti sperimentali. Forza meccanica esercitata su un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico.

Induzione magnetica. Legge della circuitazione espressa in forma differenziale.

8) Il campo magnetico (stazionario) nella materia. Intensità di magnetizzazione. Suscettività e permeabilità magnetica. Corpi diamagnetici, peramagnetici, ferromagnetici. Curva di magnetizzazione e ciclo di isteresi. Permeabilità differenziale. Condizioni di continuità attraverso la superficie di separazione fra due materiali a permeabilità diversa.

9) Legge dell'induzione elettromagnetica. Espressione della f.e.m. indotta in un conduttore moventesi in un campo magnetico di induzione costante. Espressione differenziale della stessa. Energia del campo magnetico. Forza di sollevamento di un elettromagnete. Il circuito magnetico. Riluttanza magnetica e legge di Hopkinson. Magneti permanenti.

10) Il potenziale vettore per il campo magnetico. Sua relazione analitica con la densità di corrente. Legge di Biot-Savart. Il campo elettromagnetico lentamente variabile (quasi stazionario). La corrente di spostamento.

11) Auto-induzione di un circuito elettrico e mutua induzione fra circuiti elettrici. Energia elettromagnetica di:

a) due circuiti in presente percorsi da correnti;

b) un circuito percorso da corrente ed un megnate permanente. Formula di Neumann per i coefficienti di mutua e di autoinduzione. Calcolo dei coefficienti stessi per casi semplici.

12) Il campo elettromagnetico rapidamente variabile. Densità totale di corrente.

Le equazioni fondamentali di Maxwell espresse in forme differenziali. Condizioni ai limiti e condizioni di continuità. Il vettore di Poynting.

13) Penetrazione nei conduttori di un campo elettromagnetico variabile nel tempo. Caso di un conduttore delimitato da una superficie piana di profondità indefinita, posto in un campo elettromagnetico parallelo alla superficie stessa. Profondità di penetrazione .Resistenza equivalente.

14) Grandezze alternative sinusoidali: valori massimo, medio ed efficace. Somma e prodotto di grandezze alternative sinusoidali. Rappresentazione grafica e metodo simbolico di rappresentazione delle grandezze stesse. Studio della corrente in un circuito comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie, alimentato con una f.e.m., alternativa sinusoidale. Impedenza, ammettenza. Condizione di risonanza. Potenza elettrica: attiva e reattiva.

15) Sistemi polifasi e, in particolare, trifasi: a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. La potenza ed il fattore di potenza dei sistemi trifasi. Il campo magnetico rotante Ferraris. Misure della potenza e del fattore di potenza nei circuiti monofasi e trifasi.

16) Grandezze alternative di forma qualsivoglia e analisi della loro curva di variazione.

17) Studio di due circuiti in regime alternativo sinusoidale di corrente, accoppiati magneticamente. Studio di un circuito comprendente resistenza, induttanza e capacità, nella fase transitoria.

18) I circuiti a costanti distribuite.

Distribuzione della corrente e della tensione lungo una linea, in regime alternativo sinusoidale. Vari casi: linea indefinitamente lunga, linea aperta ad un estremo, linea chiusa sopra una impedenza.

19) Principali metodi di misure elettriche nel campo delle correnti continue e delle correnti alternate.

II) *Macchine elettriche*:

1) Generalità: il circuito magnetico delle macchine elettriche; caratteristica di eccitazione. Perdite di energia nelle machine elettriche.

La forza magneto-motrice nelle macchine stesse.

2) I trasformatori: teoria generale del loro funzionamento a vuoto e sotto carico. Schema equivalente. Il rendimento dei trasformatori e sua determinazione sperimentale. Trasformatori trifasi. Accoppiamento in parallelo di trasformatori. Autotrasformatori; trasformatori di fase; trasformatori di misura.

3) Sulle macchine asincrone: teoria generale del funzionamento del motore trifase ad induzione. Scorrimento e coppia motrice. Il circuito equivalente; prove a vuoto e prove in corto-circuito. Diagramma circolare per lo studio del motore (polifase, trifase) asincrono. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità. Regolazione della velocità dei motori asincroni polifasi.

Cenni sulle generatrici asincrone, e sui motori monofasi asincroni.

4) Sulle macchine sincrone. Alternatori e loro caratteristica a vuoto. Reazione d'armatura e diagrammi di funzionamento; caratteristica esterna. Accoppiamento in parallelo delle macchine sincrone. Motori sincroni e loro diagrammi di funzionamento. Condensatori rotanti.

5) Macchine a corrente continua. Generatrici. Sistemi di eccitazione. Reazioni d'indotto; commutazione. Interpoli e avvolgimenti di compensazione. Caratteristiche esterne dei generatori in relazione al loro modo di eccitazione. Accoppiamento delle macchine a corrente continua.

6) Motori a corrente continua, senso di rotazione, coppia e velocità. Caratteristiche di regolazione e di avviamento di motori a seconda del loro modo di eccitazione.

7) Cenno sulle macchine di conversione, convertitrici, convertitori di frequenza.

III) *Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni*:

a) Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro in sezioni omogene e non omegenee. Strutture di cemento armato (generalità).

b) Materiali per linee: caratteristiche meccaniche ed elettriche dei conduttori in rame-bronzo, alluminio, ferro ed acciaio. Isolatori. Sostegni. Equilibrio del filo sospeso.

IV) *Elementi di contabilità generale dello Stato.*

V) *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.*

VI) *Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.*

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO B

(Shema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Via Guglielmo Massaia, 31. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . domiciliato a . . . . in via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami mediante colloquio a otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomuncazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tale fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario nominato, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di avere prestato continuato e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . del corso di laurea di . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . .;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . . . .

Firma . . . . (1)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(543)

Concorso per esame mediante colloquio a tre posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (Tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'articolo 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Atteso che alla data del 30 novembre 1963, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, erano disponibili 22 posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame mediante colloquio a tre posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tab. D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile o in ingegneria meccanica od in architettura.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato B, dovranno pervenire a mezzo assicurata convenzionale od essere presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31, Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1964.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno presentate o che perverranno dopo il 31 marzo 1964.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollato a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio Concorsi delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1964. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui esse dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità.

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati che si dovessero classificare nella graduatoria a parità di merito, saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati od i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo da L. 200, e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare — in bollo da L. 200 — annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 200;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare — in bollo da L. 200 — anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 200;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto dalla Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione od in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 od in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1958 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre idoneo documento, su competente carta da bollo, attestante tale qualifica;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2) terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato Provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su

carta da bollo da L. 200, rilasciato dal Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre;

copia integrale in competente bollo dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico od aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo o presso gli Uffici locali e le Agenzie postali e telegrafiche;

r) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere g) ed h). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una lista — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti che risulteranno presentati o che perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, su carta da bollo, dalla quale risulti che siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1964), aveva almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, in competente bollo.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo da L. 200, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati, qualora lo ritenga necessario.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore ai sei mesi con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Ai consiglieri di 2ª classe, anche durante il periodo di prova compete il seguente trattamento economico mensile lordo: stipendio L. 71.000, assegno integrativo L. 6.800, assegno temporaneo L. 23.500, premio di esercizio L. 29.600. Competono inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni, le quote aggiunte di famiglia in relazione al numero delle persone a carico. Per il lavoro straordinario è corrisposto il compenso orario di L. 389.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 dicembre 1963

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1964
Registro n. 2, foglio n. 939. — Ansalone

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

I) Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni:

a) composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro a sezioni omogenee e non omogenee. Sistemi staticamente determinati e iperstatici sino a tre gradi di iperstaticità. Cemento armato.

b) materiali per costruzioni civili. Pietre. Laterizi. Cementi. Legnami. Materiali metallici. Calce e cementi. Calcestruzzi. Gesso. Bitumi ed asfalti. Materiali per pavimenti e rivestimenti. Vernici.

II) Elettrologia e principi di macchine elettriche:

1) definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche;

2) definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica.. Cicli di isteresi magnetica.

3) corrente elettrica continua, legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenza in serie ed in parallelo. Legge di Kirchoff;

4) campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti;

5) fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione. Mutua induzione. Energia magnetica di correnti;

6) grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impendenza, condizioni di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza;

7) sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase;

8) generatrici a corrente continua: Sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione;

9) motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione;

10) trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi Auto-trasformatori;

11) cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della soppia motrice in funzione della velocità;

12) alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni;

13) sui principali metodi di misura di corrente, di tensioni, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

III.

a) Tecnica delle costruzioni:

Meccanica dei terreni e problemi delle fondazioni, vari tipi di fondazione e calcolazione relativa. Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato. Prescrizioni generali e norme sui c. a. Edifici civili. Edifici industriali;

b) Impianti tecnologici:

Riscaldamento

Combustibili solidi e liquidi. Poteri calorifici. Apparecchi di combustione. Recuperi di calore. Trasmissione del calore e relativi coefficienti. Cenni sui principali sistemi di riscaldamento. Circolazione naturale a termosifone. Circolazione accelerata. Impianti a vapore. Cenni sul condizionamento di aria.

Trasporti pneumatici

Principi di funzionamento in compressione ed in aspirazione. Concetti generali sulle macchine pneumogeneratrici.

Trasporti meccanici

Norme legislative relative all'esercizio ed installazione di impianti elevatori. Caratteristiche meccaniche ed elettriche degli ascensori. Sistemi di trasporto meccanico a piccola distanza. Trasportatori a nastro ed a catena.

IV) Elementi di contabilità generale dello Stato.

V) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

VI) Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

VII) Principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato.

Il Ministro: Russo

Allegato *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da lire 200.

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - via G. Massaia n. 31. — Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (Prov. di . . . .) il . . . . domiciliato a . . . . in via . . . . n. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio a tre posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tab. *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . . . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato continuato e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . del corso di laurea di . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . .;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . .

Firma . . . . (1)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal Rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione Universitaria presso il quale presta servizio.

(544)

Concorso per esame mediante colloquio a due posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (Tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Atteso che alla data del 30 novembre 1963, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, erano disponibili tredici posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti — tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti — deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame mediante colloquio a due posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti od in ingegneria meccanica.

Gli aspiranti debbono essere altresì forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

I predetti debbono, inoltre, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « B » per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno pervenire a mezzo assicurata convenzionale od essere presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31, Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1964.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno presentate o che perverranno dopo il 31 marzo 1964.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) gli estremi della patente di abilitazione di categoria « B » per la guida di autoveicoli richiesta nel precedente art. 2.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1964. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie sui cui verte la prova di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità.

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati che si dovessero classificare nella graduatoria a parità di merito, saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati od i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo da L. 200, e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare — in bollo da L. 200 — annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 200;

c) i decorati di madaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare — in bollo da L. 200 — anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 200;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 200, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati, i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre idoneo documento, su competente carta da bollo, attestante tale qualifica;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale in competente bollo dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico od aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè da data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo o presso gli uffici locali e le agenzie postali e telegrafiche;

r) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'articolo 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una lista — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti che risulteranno presentati o che perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente articolo 10) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1964), aveva almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, in competente bollo.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, su carta da bollo da L. 200, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'iIstituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e lo apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, qualora lo ritenga necessario;

6) una attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente Prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I documenti indicati nei numeri 1), 2), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Il vincitore del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, sarà, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'imipiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo, secondo l'ordine di preferenza.

Al consigliere di 2ª classe, anche durante il periodo di prova, compete il seguente trattamento economico mensile lordo: stipendio L. 71.000, assegno integrativo L. 6.800, assegno temporaneo L. 23.500, premio di esercizio L. 29.600. Competono inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni, le quote aggiunte di famiglia in relazione al numero delle persone a carico. Per il lavoro straordinario è corrisposto il compenso orario di L. 389.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 dicembre 1963

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1964
Registro n. 2, *foglio n.* 138. — Ansalone

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

I) *Macchine*:

1) Meccanica applicata alle macchine.

Attrito radente e di rotolamento. Lubrificazione. Sistemi articolati piani, quadrilateri articolati piani. Manovellismi. Polari. Trasmissione del moto. Ruote di frizione. Ruote dentate. Ruotismi ordinari ed epicicloidali. Cuscinetti. Trasmissione con elementi flessibili. Regolazione del moto periodico.

Volani. Regolazione della velocità di regime. Regolatori. Eccentrici. Freni. Misura della potenza. Vibrazioni. Fenomeni di risonanza. Velocità critiche. Bilanciamento delle forze di inerzia. Accelerazione del piede di biella.

2) Termodinamica.

Generalità. Trasformazioni. Leggi relative. Applicazioni. Conduttività termica. Principi. Entropia. Cambiamenti di stato. Gas ideali. Gas reali. Vapori saturi e surriscaldati. Diagramma di Mollier.

3) Macchine termiche:

a) Macchine a vapore a moto alternativo. Cicli. Rendimenti. Potenza.. Accorgimenti per il miglioramento del rendimento termodinamico, vapore surriscaldato, spillamenti di vapore.

Studio dei fenomeni che accompagnano il passaggio del vapore nel cilindro. Organi di distribuzione. Generatori di vapore: tipi e rendimenti.

b) Generalità sulle turbine

c) Motori a combustione interna: generalità. Varie specie di cicli. Diagrammi entropici. Confronto fra ciclo teorico e ciclo indicato. Rendimento volumetrico. Espressioni generali della potenza. Potenzialità termica della miscela. Variazione della potenza col variare della pressione e della temperatura ambiente. Sovralimentazione. Curve caratteristiche dei motori. Accensione. Velocità di propagazione della fiamma. Preaccensione e detonazioni. Motori a carburazione: combustibili e loro uso, carburanti ed antidetonanti. Numero di ottano. Carburazione. Vari tipi di carburatori. Regolazione. Cicli e pressione media indicata ed effettiva. Consumo, rendimenti e bilancio termico. Raffredamento. Dati caratteristici del motore. Motori ad iniezione: generalità. Cicli. Ritardo all'accensione delle nafte. Numero di catene. Vari sistemi di iniezione. Regolazione. Dati caratteristici del motore. Consumi, rendimenti e bilancio termico.

II) *Elettrologia e principi di macchine elettriche.*

1) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallelo; capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ed armature piane, sferiche, cilindriche.

2) Definizione e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3) Corrente elettrica continua: legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo. Legge di Kirchoff.

4) Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti.

5) Fenomeni d'induzione elettromagnetica. Autoinduzione e mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6) Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizione di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7) Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase.

8) Generatrici a corrente continua. Sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9) Motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10) I trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Autotrasformatori.

11) Cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della copia motrice in funzione della velocità.

12) Alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni.

13) Sui principali metodi di misura di correnti, di tensioni, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

III) *Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni.*

Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazione semplice e composta. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Strutture di cemento armato (generalità).

IV) *Norme sulla circolazione stradale;*

V) *Elementi di contabilità generale dello Stato;*

VI) *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;*

VII) *Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.*

Il Ministro: Russo

Allegato *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da lire 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Via G. Massaia, 31 — Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (Prov. di . . . . .) il . . . . domiciliato a . . . . in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio a due posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . . . dal . . . . . . in qualità di assistente universitario ordinario nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 319;

b) di aver prestato continuato e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . . del corso di laurea di . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . . ;

c) di essere in possesso del diploma di laurea . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . ;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . . ;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « B » n. . . per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432, rilasciata da . . . . il . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (1)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

(1) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di Istruzione Universitaria presso il quale presta servizio.

(545)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Composizione della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico per esami e per titoli a quattrocentosettantacinque posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2736, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentosettantacinque posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Targia dott. Fernando, direttore centrale.

Membri:
Moschella dott. ing. Carmelo, ispettore capo superiore;
Muscia dott. ing. Calogero, direttore centrale di 1ª classe a riposo;
Basile dott. Mario, ispettore capo superiore;
D'Andrea dott. Raffaele, ispettore capo superiore;
Gabriele prof. dott. Ennio, docente di lettere;
Patelli prof. dott. Fernanda, docente di matematica.

Segretario:
Baroncelli dott. Luciano, ispettore principale.

Roma, addì 13 dicembre 1963

Il Direttore generale: RENZETTI

(576)

Composizione della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico per esami e per titoli a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2735, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Silei dott. ing. Vittorio, direttore centrale.

Membri:
Scardia dott. ing. Ugo, ispettore capo superiore;
Giobbe dott. ing. Pasquale, direttore compartimentale di 1ª classe a riposo;
Iacurto dott. Americo, ispettore capo superiore;
Pedrotti dott. ing. Giovanni, ispettore capo;
Prestipino dott. prof. Vincenzo, docente di lettere;
Salemi Cascio dott. prof. Antonina, docente di matematica.

Segretario:
Morellini dott. Mario, ispettore principale.

Roma, addì 13 dicembre 1963

Il Direttore generale: RENZETTI

(577)

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso a diciassette posti di interprete in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1962, n. 2295, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciassette posti di interprete in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria deliberazione n. 70/P.2.1.1.246 dell'11 aprile 1963, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso sopra citato;

Delibera:

I sottoindicati funzionari sono nominati membri aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso a diciassette posti di interprete in prova, citato nelle premesse, per l'espletamento delle prove pratiche obbligatorie di scrittura a macchina e di quelle facoltative di stenografia e di lingua spagnola di cui al punto 9 dell'avviso-programma relativo al concorso stesso:

1. — Piergiovanni dott. Pietro, ispettore capo - Consiglio d'amministrazione, membro per dattilografia e stenografia;

2. — Monti dott. Italo, interprete principale - Div. commerciale, Roma - membro per la lingua spagnola.

Roma, addì 14 gennaio 1964

Il Direttore generale: RENZETTI

(578)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a sei posti di inserviente in prova (coeff. 142) nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10, ottobre 1963, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 31 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1963, registro n. 9 Sanità, foglio n. 162, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a sei posti di inserviente in prova (coeff. 142) nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 24 novembre 1962.

(705)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CALABRIA

Comunicato relativo al concorso nazionale fra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate all'abbellimento dei lavori di sistemazione di parte della località «Petrulli» in Aspromonte, ove il 29 agosto 1862 avvenne lo scontro tra le truppe garibaldine e quelle regie.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate all'abbellimento dei lavori di sistemazione di parte della località «Petrulli» in Aspromonte, ove il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro tra le truppe garibaldine e quelle regie, bandito con decreto n. 18580 del 22 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 26 ottobre 1962 ha dichiarato vincitore l'artista Luigi Scirocchi.

Il provveditore: VIRNO

(722)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per dieci sottotenenti delle armi navali in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale, indetto con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1963.

Sul foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina n. 104, in data 24 dicembre 1963, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale in data 28 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1963, registro n. 86 Difesa-Marina, foglio n. 4, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di dieci sottotenenti delle Armi navali in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale, bandito con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 21 febbraio 1963).

(721)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 391 in data 8 marzo 1961, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1938 in data 12 luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Grondona-Roccaforte Ligure (Consorzio), ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Vallese Pietro idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Grondona-Roccaforte Ligure (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali dela Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 10 gennaio 1964

Il medico provinciale: SIRCANA

(564)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria del vincitore del concorso al posto di condotta medica del comune di Santa Marina Salina (Messina).

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 17440 del 5 dicembre 1963, con il quale il concorrente dott. Francesco Sergi è stato dichiarato vincitore del posto di condotta medica del comune di Santa Marina Salina, vacante al 30 novembre 1960;

Vista la nota del Comune predetto, da cui risulta che il sanitario ha dichiarato di rinunziare alla nomina di che trattasi;

Considerato che dei concorrenti che seguono in ordine di graduatoria, il dott. Francesco Gussio ha dichiarato di accettare la nomina;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Francesco Gussio è dichiarato vincitore del posto di condotta medica vacante al 30 novembre 1960, nel comune di Santa Marina Salina.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 11 gennaio 1964

Il medico provinciale: GIUSIOLISI

(563)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4999 del 7 giugno 1963 e n. 5000 dell'8 giugno 1963;

Considerato che l'ostetrica Matacera Teresina, vincitrice della condotta di Martirano Lombardo ha rinunziato;

Considerato che sono altresì rinunziatarie le concorrenti collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Matacera Teresina, ad eccezione dell'ostetrica Curcio Giulia, la quale ha dichiarato di accettare la condotta di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 5000 dell'8 giugno 1963, l'ostetrica Curcio Giulia è dichiarata vincitrice della condotta di Martirano Lombardo in sostituzione di Matacera Teresina rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Martirano Lombardo.

Catanzaro, addì 3 gennaio 1964

Il medico provinciale: LANIA

(565)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.